DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLA VALTELLINA E DELLE ADIACENTI ZONE DELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA E COMO

Art. 9

Norme per la formazione e l'attuazione degli stralci e del piano di ricostruzione e sviluppo

Al fine di garantire i necessari elementi di conoscenza per l'elaborazione del piano gli organi e i servizi tecnici delle amministrazioni dello Stato, o da esse dipendenti, prestano la necessaria collaborazione a favore della regione Lombardia. Quest'ultima fornisce alle amministrazioni statali interessate gli elementi utili per l'acquisizione delle conoscenze necessaria. analogamente la regione Lombardia fornisce all'autorita' di bacino, ai fini della redazione degli stralci di cui all'articolo 3, gli elementi utili acquisiti dagli studi compiuti. A sua volta l'autorita' di bacino, ai fini delle sue determinazioni, procedera' alle opportune consultazioni con la regione Lombardia o con gli enti locali. La regione Lombardia delega di norma l'attuazione degli interventi agli enti locali e loro consorzi, nonche' alle comunita' montane. Tutti gli atti devono essere pubblici. i contributi concessi a qualsiasi titolo devono essere resi noti mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Per l'attivita' di rilevamento e monitoraggio a cura del servizio geologico regionale e' autorizzato, a scomputo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, uno stanziamento a favore della regione Lombardia di importo pari a lire 5 miliardi, in ragione di un miliardo per ciascuno degli anni dal 1990 al 1994.

Versione in vigore dal 5 maggio 1990, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como
Estremi	Legge 2 maggio 1990, n. 102
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-la-ricostruzione-e-la-rinascita-della-valtellina-e/art-9-norme-per-la-formazione-e-l-attuazione-degli-stralci-e-del-piano-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it